

# **STATUTO**

## **DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA**

### **Articolo 1**

#### **Natura, origine, sede**

1.- La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - di seguito chiamata Fondazione - è persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile, dalla disciplina legislativa sugli enti conferenti e dal presente Statuto.

2.- La Fondazione trae origine dallo scorporo dell'attività creditizia - attuato in forza della legge n.218/90 - della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, istituita come Civica Cassa di Verona nel 1825, di cui va a perpetuare la tradizione storica e i valori ideali.

3.- La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede è in Verona.

### **Articolo 2**

#### **Scopi e ambito territoriale**

1.- La Fondazione ispira la sua attività al bene comune e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale. A tale fine opera nei settori ammessi dalla normativa vigente. I settori rilevanti in cui operare in via prevalente vengono scelti ogni triennio dal Consiglio Generale, nella misura massima di cinque, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza e assicurando una adeguata pubblicità.

2.- La Fondazione, per rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività per periodi di tempo definiti in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività.

3.- La Fondazione indirizza, in via prevalente, la propria attività all'ambito territoriale costituito dalle Province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Può operare sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

4.- La Fondazione provvede all'erogazione di quote dei proventi, secondo le previsioni dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge-quadro sul volontariato".

### **Articolo 3**

#### **Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali**

1.- La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.

2.- La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori rilevanti. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.

3.- La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell'ambito territoriale, può promuovere la costituzione di fondazioni, di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.

4.- È esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n.381 e successive modificazioni.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie.

5.- L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.

**Articolo 4**  
**Mezzi per il raggiungimento**  
**degli scopi istituzionali**

1.- Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza i proventi rinvenienti da:

- a. attività finanziarie, beni mobili e beni immobili del proprio patrimonio;
- b. eventuali lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio;
- c. altri proventi.

2.- La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.

3.- Può accantonare una quota dei proventi a fondi non aventi natura di patrimonio e destinati a future esigenze erogative o gestionali, nella misura stabilita dal Consiglio Generale.

4.- La Fondazione destina il reddito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs.153/99.

**Articolo 5**  
**Patrimonio**

1.- Il patrimonio della Fondazione, è formato da attività finanziarie (partecipazioni azionarie, titoli, depositi bancari, ecc.), beni mobili e beni immobili (arredi, attrezzature, ecc.), ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2.- La gestione del patrimonio investito in attività finanziarie e monetarie è svolta direttamente, con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione della struttura a ciò preposta da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, ovvero è affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi di legge, scelti in base a criteri

rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e secondo le modalità fissate da specifico regolamento.

La Fondazione può partecipare al capitale della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs.153/99.

3.- La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività.

4.- Il patrimonio della Fondazione s'incrementa per effetto di:

- a. accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- b. eventuali accantonamenti alla riserva facoltativa con destinazione patrimoniale, previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza, nella misura stabilita dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base dei principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
- c. lasciti e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del testatore, ad accrescimento del patrimonio.

5.- Plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio Generale, nel rispetto dell'articolo 9, comma 4 del D.Lgs.153/99.

## **Articolo 6**

### **Organi**

1.- Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio Generale;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio Sindacale;
- e. la Direzione.

**Articolo 7**  
**Requisiti di onorabilità, incompatibilità,**  
**conflitto di interessi, decadenza e limiti di mandato**

1.- I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ai sensi dell'art.4 comma 1, let.g. del D.Lgs.153/99.

Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

2.- Non possono far parte degli organi della Fondazione:

- a. i dipendenti della Fondazione, fatta eccezione per la funzione di Direzione, nonché i dipendenti, il Direttore Generale e l'Amministratore Delegato della società conferitaria e della società bancaria conferitaria;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione stessa, della società conferitaria, della società bancaria conferitaria e delle società da queste ultime controllate;
- c. coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni di origine bancaria;
- d. amministratori di organizzazioni destinatarie di interventi con le quali la Fondazione intrattenga rapporti organici e permanenti;
- e. coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

Nel procedimento di nomina disciplinato dai commi da 3 a 9 dell' articolo 9, non possono essere designati gli amministratori e i dipendenti degli enti territoriali o locali cui competono le designazioni. La medesima limitazione opera anche per i soggetti comunque legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione, anche non subordinata e anche a tempo determinato.

3.- In caso di richiesta di rinvio a giudizio, i componenti degli organi collegiali devono darne comunicazione all'organo di appartenenza, con obbligo di riservatezza.

In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo, l'organo collegiale decide se, nell'interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione dalla carica.

La sospensione obbligatoria dalle cariche è disciplinata dall'articolo 6 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. L'eventuale revoca è, ai sensi del secondo comma del citato articolo 6, posta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Generale, che deve comunque essere riunito non oltre 45 giorni. L'esponente non revocato è, ai sensi del predetto comma, reintegrato nelle funzioni, tranne nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del primo comma del medesimo articolo, per le quali la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

4.- Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti gli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione, che può fare parte e del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5.- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, ai sensi delle norme vigenti.

6.- Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. La mancata comunicazione accertata dall'organo di appartenenza, comporta la decadenza.

7.- Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.

8.- Decadono altresì i membri degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza.

9.- Decade dall'incarico il membro del Consiglio Generale che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per dodici mesi consecutivi all'attività consiliare.

10.- Decade dall'incarico il membro del Consiglio di Amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all'attività consiliare.

11.- È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio Sindacale, delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.

Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza, ed assume entro 30 giorni, i conseguenti provvedimenti.

Per i Direttori è competente il Consiglio di Amministrazione.

12.- I componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale possono essere confermati una sola volta.

13.- I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

## **Articolo 8**

### **Compensi e indennità**

1.- Ai componenti gli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonché dei compensi corrisposti ai dipendenti.

2.- Ai componenti il Consiglio Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, indennità di partecipazione alle sedute dell'organo secondo le modalità fissate dal Consiglio Generale stesso, previo parere di congruità del Collegio Sindacale.

3.- Al Presidente della Fondazione, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati dal Consiglio Generale all'atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso e da indennità di partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

4.- Ai membri delle commissioni consultive spetta, oltre al rimborso delle spese, la indennità di partecipazione alle riunioni delle commissioni nella misura stabilita dal Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale nel caso si tratti di commissioni costituite ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

5.- Le erogazioni avvengono secondo modalità stabilite dal Consiglio Generale.

Non è consentito il cumulo di indennità di partecipazione per riunioni tenute nella medesima giornata.

## **Articolo 9**

### **Consiglio Generale: composizione e nomina**

1.- Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da 32 Consiglieri.

2.- I membri del Consiglio Generale devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali, in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.

Almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale deve essere residente da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività.

3.- Ventidue Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale sulla base di designazioni effettuate, ai sensi dei commi successivi, in numero di:

- 4 dal Sindaco di Verona;
- 1 dal Presidente della Provincia di Verona;
- 1 dal Sindaco di Legnago;
- 1 dal Sindaco di Vicenza;
- 1 dal Presidente della Provincia di Vicenza;

- 1 dal Sindaco di Bassano del Grappa;
- 1 dal Sindaco di Mantova;
- 1 dal Sindaco di Belluno;
- 1 dal Sindaco di Feltre;
- 1 dal Sindaco di Pieve di Cadore;
- 1 dal Sindaco di Ancona;
- 1 dal Presidente della CCIAA di Verona;
- 1 dal Presidente della CCIAA di Vicenza;
- 1 dal Vescovo di Verona tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 1 dal Vescovo di Vicenza tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 1 dal Vescovo di Belluno-Feltre tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 2 dal Rettore dell'Università di Verona;
- 1 fino a quando Vicenza non sarà sede di Università, dopo di che la designazione sarà di competenza diretta del Rettore, dal Presidente del Consorzio per gli Studi universitari di Vicenza tra persone che si siano distinte per la promozione della ricerca o della didattica a livello universitario.

4.- I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono, né possono dagli stessi essere revocati.

5.- La richiesta di designazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Generale a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.

6.- Il soggetto cui compete la designazione formula, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, per ogni persona da designare, una lista di almeno tre nomi di persone tutte aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, negli specifici campi indicati, al momento della richiesta di designazione, dal Consiglio Generale al fine di garantire, con l'apporto di specifiche esperienze, una composizione dell'organo di indirizzo idonea a

realizzare il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.

La lista dev'essere corredata dalla documentazione riferita a ciascun designato ai fini della verifica del possesso di tutti i requisiti.

7.- Quando l'ente cui compete la designazione non vi provveda entro il detto termine di 45 giorni dalla richiesta, il Consiglio Generale effettuerà direttamente la nomina in piena autonomia, assicurando l'equilibrio nella composizione dell'organo.

8.- Il Consiglio Generale, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei componenti che le designazioni non siano conformi alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, invita il soggetto cui compete la designazione a riprovvedervi entro 15 giorni.

Nel caso che quest'ultimo non riprovveda entro il termine stabilito, oppure riprovveda in senso ritenuto dalla maggioranza assoluta del Consiglio non conforme alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, il Consiglio effettuerà direttamente la nomina.

Le nomine ai sensi di questo comma e del precedente non potranno comunque essere in numero superiore a cinque.

9.- Il Consiglio Generale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine posto dal precedente sesto comma, provvede alle valutazioni dei requisiti dei nominativi designati ed alla nomina.

10.- Quattro Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale sentiti, quanto a:

- 1 il Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo; il Soprintendente ai beni storico-artistici per il Veneto; il Soprintendente all'Archeologia per il Veneto;
- 1 i direttori generali delle Ulss della Provincia di Verona e dell'azienda ospedaliera di Verona, con riferimento a chi opera nel settore dell'assistenza sanitaria;
- 1 i direttori generali delle Ulss delle Province di Vicenza e di Belluno, con riferimento a chi opera nel settore dell'assistenza sanitaria;
- 1 i presidenti dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e dell'Accademia Olimpica di Vicenza.

11.- Sei Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale, prevalentemente in relazione all'ambito territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, tra personalità eminenti, di chiara e indiscussa fama, che per professionalità, competenza ed esperienza nei campi di attività

della Fondazione nonché nel campo del volontariato, possano efficacemente contribuire ai suoi scopi istituzionali.

12.- Il Consiglio Generale provvede alle nomine ad esso spettanti almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.

13.- Nel caso di mancata accettazione entro 15 giorni dall'invio della comunicazione della avvenuta nomina, si darà corso a nuovo procedimento di designazione e nomina secondo le norme sopra indicate.

### **Articolo 10**

#### **Consiglio Generale: durata del mandato**

1.- I componenti del Consiglio Generale durano in carica 5 anni dalla data di accettazione dell'incarico.

2.- Il Consigliere scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra non abbia espresso l'accettazione.

3.- Qualora nel corso del quinquennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le procedure dell'articolo 9. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica 5 anni dalla data di accettazione dell'incarico.

### **Articolo 11**

#### **Consiglio Generale: poteri**

1.- Il Consiglio Generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Indirizza l'attività della Fondazione e ne verifica i risultati.

2.- Il Consiglio Generale:

- a. determina gli obiettivi della Fondazione, le priorità, gli indirizzi operativi, e in particolare determina i programmi, anche pluriennali, di attività, prevalentemente con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
- b. approva il documento programmatico previsionale annuale da trasmettere all'Autorità di Vigilanza;
- c. approva il bilancio d'esercizio;
- d. definisce le linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni;
- e. approva e modifica lo Statuto;
- f. approva e modifica i seguenti regolamenti interni:
  - regolamento per l'attività istituzionale di cui all'articolo 3, comma 5;
  - regolamento per la gestione del patrimonio di cui all'articolo 5, comma 2;
  - regolamento per le procedure di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 14, comma 3;
- g. nomina il Presidente della Fondazione;
- h. nomina i componenti il Consiglio Generale e verifica il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle incompatibilità, adottando i provvedimenti conseguenti;
- i. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e i vice Presidenti;
- l. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale;
- m. affida l'incarico di revisione contabile ad apposita società;
- n. esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi della Fondazione;
- o. delibera, nei limiti della normativa vigente, l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo; autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti gli organi della Fondazione;
- p. è competente per l'istituzione di imprese strumentali nell'osservanza della previsione dell'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 153/99;
- q. è competente in materia di scioglimento, trasformazioni e fusioni.

3.- Il Consiglio Generale può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive, anche a carattere territoriale, chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione

particolarmente qualificati per le loro competenze.

Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni sono definiti dal Consiglio Generale.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Generale: convocazione e riunioni**

1.- Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi, ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno sette Consiglieri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.

Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o, nell'impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori.

2.- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ivi compresa, previa autorizzazione del singolo consigliere, la posta elettronica, al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma, fax o, ove autorizzata dal singolo consigliere, per posta elettronica, un giorno libero prima della riunione.

3.- Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4.- Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione che esercita poteri di proposta ed ogni altro potere strumentale al corretto svolgimento dell'attività deliberativa, astenendosi peraltro dal voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro del Consiglio Generale più anziano di carica, e, a parità di anzianità di carica dal più anziano di età.

5.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

6.- Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.

7.- Le funzioni di segretario del Consiglio Generale sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegato che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.

8.- Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio Generale ritenga opportuno invitare.

### **Articolo 13**

#### **Presidente della Fondazione**

1.- Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei componenti, fra i cittadini residenti nella Provincia di Verona aventi i requisiti di cui all'articolo 14 comma 1; dura in carica 5 anni dall'accettazione dell'incarico e comunque fino alla nomina del successore.

2.- Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.

3.- In caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il Direttore competente, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione; degli atti assunti viene riferito all'organo alla prima adunanza.

4.- In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.

**Articolo 14**  
**Consiglio di Amministrazione:**  
**composizione**

1.- I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o i settori finanziari o mobiliari, avendo maturato un'adeguata esperienza operativa nell'ambito della professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o con l'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.

2.- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali almeno due terzi, arrotondando all'unità superiore, devono essere residenti da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività.

I membri sono nominati dal Consiglio Generale in riferimento alla valutazione dei profili professionali e culturali e all'ambito territoriale di operatività.

3.- Le modalità della nomina sono disciplinate da specifico regolamento.

4.- All'atto della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, indica tra gli stessi il Vice Presidente vicario e un altro Vice Presidente tra persone rispettivamente residenti nelle Province di Verona e di Vicenza.

5.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente, o infine dal membro più anziano di età.

6.- Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Consiglio Generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.

## **Articolo 15**

### **Consiglio di Amministrazione: durata del mandato**

1.- I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i Vice Presidenti, durano in carica cinque anni dalla prima riunione dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

2.- Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione si provveda alla sostituzione di un componente, il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza dell'organo.

## **Articolo 16**

### **Consiglio di Amministrazione: poteri**

1.- Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio Generale.

Svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi, nonché attività di proposta al Consiglio Generale.

2.- Esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a. la predisposizione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- b. la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- c. l'attuazione dei programmi definiti dal Consiglio Generale;
- d. l'esercizio, nell'ambito delle linee definite dal Consiglio Generale, dei diritti e delle facoltà connessi alla qualità di socio;
- e. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
- f. l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g. la nomina, e per giustificato motivo la revoca, del Direttore Generale o Direttore delle

Attività istituzionali e del Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie e la determinazione di funzioni e compensi. La verifica, in capo agli stessi, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti. La nomina e la revoca degli eventuali Vice Direttori;

- h. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i. la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- l. l'assunzione da parte della Fondazione, nei limiti della normativa vigente, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti;
- m. la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine a:
  - modifiche statutarie;
  - approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
  - programmi di intervento della Fondazione;
  - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
  - istituzione di imprese strumentali.

3.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

4.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai Direttori particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5.- I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

6.- Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.

Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 17**

### **Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni**

1.- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.

Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori.

2.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3.- Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegato che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.

4.- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.

5.- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma o fax un giorno libero prima della riunione.

## **Articolo 18**

### **Collegio Sindacale**

1.- Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due oppure di quattro membri nominati dal Consiglio Generale. Nel caso di una composizione con tre sindaci due saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e l'altro fra i cittadini residenti in

Provincia di Vicenza; nel caso di una composizione con cinque sindaci tre saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e due fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

2.- I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

3.- Il Collegio, quale organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni previste dall'articolo 2403, primo comma, del Codice Civile

4.- I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

5.- Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre; delle riunioni deve essere redatto processo verbale trascritto in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

## **Articolo 19**

### **Direzione**

1.- La Direzione della Fondazione è affidata a un Direttore Generale o, in riferimento alle specifiche competenze professionali, a un Direttore delle Attività istituzionali, responsabile dell'azione per il perseguimento dei fini statutari e preposto alle relative strutture, e a un Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie, responsabile di esse e preposto alle relative strutture, nonché partecipe del controllo dell'utilizzo delle risorse erogate.

I Direttori devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza nello specifico campo gestionale che abbiano maturato esperienza almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione o almeno per un triennio in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.

2.- Il Direttore Generale, o i direttori delle Attività istituzionali e delle Attività patrimoniali-finanziarie secondo le rispettive competenze:

- a. intervengono con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché alle riunioni delle Commissioni consultive;
- b. provvedono ad istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto;

- c. sottoscrivono la corrispondenza, nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere delegate, anche in via continuativa, a dipendenti;
- d. esercitano le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3.- Il Direttore Generale è segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, incarico che può essere dallo stesso delegato ad altro dirigente; predispone il progetto di bilancio; è capo del personale ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione sul personale dipendente.

Tali funzioni sono, anche disgiuntamente, affidate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore delle Attività istituzionali o al Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie, ove nominati.

Possono essere revocate dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.

4.- Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più vicedirettori determinandone le funzioni con i relativi poteri e le eventuali deleghe.

## **Articolo 20**

### **Durata dell'esercizio e criteri per la stesura dei bilanci**

1.- L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2.- Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale provvede all'adozione di un documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo. Il documento fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel documento il Consiglio Generale evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attività istituzionale, alla luce di specifici progetti di "missione", e gli impieghi del patrimonio in coerenza con le previsioni dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 153/99.

Il documento programmatico previsionale viene trasmesso entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

3.- Entro i tre mesi successivi al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione

predispone un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e lo sottopone al Collegio Sindacale e alla società di revisione.

4.- Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs.153/99 e dal regolamento sulla redazione e sulla pubblicità dei bilanci emanato dall'Autorità di Vigilanza. È composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; evidenzia gli impieghi effettuati e la relativa redditività; viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. È sottoposto a revisione legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile da parte di società di revisione.

5.- La relazione sulla gestione, nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati, illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione, assicurando trasparenza ai profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; illustra altresì, in apposita sezione, gli obiettivi di missione perseguiti evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

6.- Almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione, il bilancio, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, viene trasmesso al Consiglio Generale.

7.- Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo e nei 15 giorni successivi lo trasmette all'Autorità di Vigilanza. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio.

Redige anche il Bilancio di Missione.

## **Articolo 21**

### **Libri e scritture contabili**

1.- La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I suddetti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Direttore Generale o del Direttore delle Attività istituzionali cui il Consiglio di Amministrazione ha affidato la funzione di segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

2.- La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

3.- In caso di esercizio in via diretta di imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

## **Articolo 22**

### **Liquidazione**

1.- In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per opere di utilità sociale a vantaggio dei territori indicati all'articolo 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs.153/99.

## **Articolo 23**

### **Norme transitorie**

1.- Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La Fondazione assicura la pubblicità allo Statuto mediante il deposito dello stesso presso il Registro delle Persone Giuridiche, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

2.- In caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei componenti del Consiglio Generale quando siano stati nominati almeno i tre quarti dei nuovi membri, il Presidente convoca senza indugio la riunione per l'insediamento, decorso il termine assegnato agli enti designanti ai sensi del comma 7 del precedente art. 9.

3.- Al fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di rieleggibilità, il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del D.M. 150/2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 153/99.

